

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 783**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006**

---

**Riduzione dell’IVA sui prodotti audiovisivi**

---

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai molto diffusa la pirateria in materia di supporti audiovisivi, che potrebbe essere utilmente combattuta con una riduzione del carico fiscale, che determina un incentivo indiretto al mercato illegale.

Dalla Francia viene un forte impulso per la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui dischi in Europa: infatti il Governo francese ha fornito un concreto seguito all'impegno assunto di operare in prima persona, come catalizzatore europeo per la riduzione dell'IVA sui supporti audiovisivi. L'ex ministro François Léotard ha contattato i suoi colleghi di Governo di tutti i Paesi comunitari e ha riscontrato una comune volontà di operare per una sensibile riduzione dell'aliquota IVA sui supporti audiovisivi. È opportuno, anche in Italia, seguire questo indirizzo che consentirebbe una lotta incisiva

alle frodi ed al mercato illegale, aiutando quindi tutti i settori interessati, dalla produzione alla distribuzione dei prodotti culturali e musicali.

Tutti i prodotti audiovisivi dovrebbero beneficiare di sostegni fiscali, tramite la riduzione di imposte, se si vuole contribuire a far crescere l'economia e l'occupazione nel settore. L'obiettivo minimo è di offrire ai giovani le novità discografiche al massimo a 15 euro.

Per questo il presente disegno di legge prevede una riduzione dell'IVA sui supporti audiovisivi al 4 per cento, con corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle nuove disposizioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(IVA agevolata)*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

2. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° settembre 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85 milioni di euro annui.

